

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

## Confessione: questa l'efficacia probatoria

*La confessione forma piena prova della verità di fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.), mentre può essere liberamente valutata dal Giudice nel caso sia resa da uno soltanto dei litisconsorti necessari (art. 2733 c.c., comma 3), ma non spiega comunque efficacia probatoria contro soggetti terzi (rispetto alle parti che si trovano in posizione antitetica e contrastante).*

## Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.9.2017, n. 22453

*...omissis...*

Primo motivo: violazione e falsa applicazione artt. 112,115 e 167 c.p.c.; art. 2054 c.c., comma 2 e artt. 2697 e 2733 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

I ricorrenti deducono che il Tribunale ha erroneamente considerato il materiale probatorio prodotto in giudizio ed in particolare:

xxxxxxxmancata contestazione del fatto storico-sinistro da parte della convenuta società assicurativa A. Ass.ni s.p.a. - che si era limitata ad eccepire il concorso di colpa presunto ex art. 2054 c.c., comma 2 e ad offrire in sede

stragiudiziale alla xxxxxx la somma di Euro 650,00 da questa rifiutata-, ciò che escludeva l'onere della prova del sinistro da parte degli attori; xxxxx CAI sottoscritto da entrambi i conducenti; 3-la mancata risposta del contumace B. non comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, con gli effetti previsti dall'art. 232 c.p.c..

Il motivo è inammissibile in quanto attraverso il vizio inerente l'attività di giudizio (error juris) i ricorrenti intendono invece introdurre il diverso vizio relativo ad "errore di fatto", censurando, peraltro, aspetti di insufficienza logica della motivazione non più deducibili avanti questa Corte secondo il paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile al presente giudizio "ratione temporis", che circoscrive il vizio di legittimità alla sola ipotesi di omissione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che il Giudice di merito abbia del tutto omesso di considerare (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143, comma 2 e dell'art. 12, ed Allegato 1 al D.P.R. n. 254 del 2006 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

I ricorrenti denunciano che Axxxxp.a. non aveva fornito la prova contraria, richiesta dal T.U. n. 209 del 2005, art. 143, comma 2, per superare la presunzione legale dell'accadimento del sinistro come descritto nel modulo CAI sottoscritto dai conducenti, dovendo riconoscersi alla norma del Codice delle Assicurazioni Private natura speciale, e dunque derogatoria, rispetto alle norme del Codice civile che disciplinano i limiti della efficacia probatoria delle dichiarazioni confessorie (artt. 2730 ss c.c.), operando diversamente la presunzione legale, secondo che il modulo CAI venga fatto valere - nel caso di azione diretta T.U. n. 209 del 2005, ex artt. 144 e 145 - nei confronti della impresa assicurativa del danneggiante, tenuta a sopportare l'onere del risarcimento, ovvero venga fatto valere dal danneggiato nei confronti della propria impresa assicurativa, convenuta T.U. n. 209 del 2005, ex art. 149 la quale, invece, tale onere non deve sopportare e che dunque non avrebbe interesse a contestare o verificare quale sia la esatta dinamica del sinistro.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Premesso che anche con tale motivo di ricorso attraverso la denuncia di un errore di diritto si intende piuttosto, inammissibilmente, sottoporre alla Corte la critica avente ad oggetto l'apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie, compiuto dal Giudice di appello, essendo interamente incentrata la esposizione della censura sulla contestazione della corretta valutazione della prova contraria, fornita dalla società assicurativa, alla presunzione legale ex art. 143, comma 2, TU Codice Ass.ni Private, osserva il Collegio che, appare opportuno rilevare la erroneità della tesi difensiva secondo cui soltanto la impresa assicurativa del danneggiante avrebbe interesse e sarebbe quindi legittimata in via esclusiva a contestare le risultanze del modulo CAI.

La diversa posizione rivestita nel rapporto di diritto sostanziale, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria, della impresa del danneggiato (convenuta T.U. n. 209 del 2005, ex art. 149) rispetto alla impresa del danneggiante (convenuta T.U. n. 209 del 2005, ex art. 144), è infatti priva di rilevanza in ordine alla efficacia probatoria di presunzione legale "juris tantum" attribuita dalla legge al modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, tenuto conto

che, anche nella ipotesi che ricorre nel caso di specie - di integrale assunzione di responsabilità da parte del conducente del veicolo danneggiante:

1. la impresa del danneggiato agisce "per conto" della impresa del danneggiante, in virtù di un mandato "ex lege", in ordine alla esecuzione del quale rimane esposta a responsabilità per "mala gestio" in relazione ad eventuali danni cagionati alla impresa mandante, per violazione dell'obbligo di buona fede: indicativo al riguardo è l'obbligo cui, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 5, comma 3, è tenuta la impresa convenuta in giudizio ex art. 149 Cod. Ass.ni. Priv., di comunicare immediatamente, alla impresa del danneggiante, la richiesta di risarcimento pervenutale dal proprio assicurato e di riferire alla impresa del - preteso - danneggiante le informazioni necessarie "per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro"; indicativo è altresì l'obbligo, previsto dal D.P.R. n. 254 del 2006, art. 13 di stipulazione, tra le rispettive imprese assicuratrici, di una apposita convenzione per la determinazione delle "compensazioni" tra dare ed avere);

2. inoltre occorre rilevare che, anche nel giudizio promosso ai sensi dell'art 149 CAP, non è affatto predeterminata la responsabilità del sinistro, come emerge dai criteri individuati nell'allegato al D.P.R. n. 254 del 2006 cui debbono attenersi le imprese assicuratrici per valutare la responsabilità dei conducenti.

La censura si palesa comunque infondata in quanto il Tribunale ha ponderato le diverse risultanze istruttorie, pervenendo a ritenere che la efficacia probatoria presuntiva delle dichiarazioni contenute nel modulo CAI era stata efficacemente contrastata dalla prova contraria costituita dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, relativa ad uno soltanto dei veicoli incidentati e che forniva una rappresentazione di danni materiali non compatibili con la dinamica del sinistro evidenziata nel modulo CAI. E tale accertamento in fatto è incensurabile in sede di legittimità.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

I ricorrenti censurano la sentenza di appello per aver ritenuto che la mancata risposta all'interrogatorio formale non spiegasse efficacia nei confronti della società assicurativa, ai sensi dell'art. 2733 c.c., comma 2, non tenendo conto, invece, della rilevanza probatoria da riconoscere alla condotta processuale del B. (rimasto contumace in primo grado e che non era comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli), che andava valutata unitamente all'insieme delle altre risultanze istruttorie, alla stregua delle quali consentiva di raggiungere la prova della dinamica del sinistro.

Il motivo è infondato.

La valutazione della rilevanza probatoria della mancata risposta all'interrogatorio formale non esime dal considerare che la confessione forma piena prova della verità di fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.), mentre può essere liberamente valutata dal Giudice nel caso sia resa da uno soltanto dei litisconsorti necessari (art. 2733 c.c., comma 3), ma non spiega comunque efficacia probatoria contro soggetti terzi (rispetto alle parti che si trovano in posizione antitetica e contrastante), sicchè la complessiva valutazione della condotta processuale del B. - che si era assunto sottoscrivendo il modulo GAI la responsabilità del sinistro - unitamente agli altri elementi indiziari, non avrebbe, comunque, potuto condurre alla formazione di una piena prova confessoria della verifica del sinistro da far valere contro A. xxxxxxx.p.a. - soggetto terzo rispetto al rapporto tra

danneggiato e danneggiante -, neppure potendo essere valutato il comportamento del B. come autonomo elemento indiziario concorrente alla formazione della prova presuntiva del fatto storico, non potendo essere attribuita alla scelta compiuta dal convenuto contumace, di non comparire a rendere l'interrogatorio formale, alcun altro contenuto processuale rilevante rispetto a quello riconosciuto ex lege, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., nell'ambito del rapporto tra soggetti che si trovano in posizioni contrastanti sul fatto oggetto di confessione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2222 del 14/02/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 22753 del 03/12/2004; id. Sez. Sentenza n. 10311 del 05/05/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 4486 del 24/02/2011; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20476 del 12/10/2015).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

pqm

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.